



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21.10.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 25.10.2022, n. 250, recante *“Nomina dei Ministri”*, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante *“Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

VISTO l'art. 5, co. 1, lett. b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che istituisce per le istituzioni universitarie statali il *“fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature”* (cap. 7266);

VISTO l'art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che tra i fondi di incentivazione cui può concorrere l'Università di Trento non è compreso *“il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature”*;

VISTO il d.m. 27 gennaio 2022, pubblicato su GU n.65 del 18-3-2022, relativo alla istituzione della Scuola superiore meridionale quale istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, il quale prevede all'art. 1, comma 5, che *“alla Scuola sono annualmente assegnate e trasferite, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali, le risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché gli ulteriori finanziamenti aventi vincolo di destinazione. A seguito dell'accreditamento della Scuola, la stessa potrà concorrere in condizioni di parità con le altre scuole superiori ad ordinamento speciale al fondo per l'edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche, nonché alle altre quote del fondo per il finanziamento ordinario, ad eccezione della quota base”*;

CONSIDERATO pertanto che nelle more dell'accreditamento della Scuola superiore meridionale la stessa non può accedere alle risorse del fondo per l'edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 recante la *“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”*;



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 recante la “*Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*”;

CONSIDERATO che, l'importo stanziato, per l'esercizio 2022, di euro 75.000.000, sul capitolo 7266 pg. 1 è stato conservato in bilancio al fine della sua utilizzazione negli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 7266, pg. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2023 di euro 75.000.000;

CONSIDERATO che dall'8 aprile 2021 è in vigore la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta con l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, che ha modificato la legge istitutiva del Codice Unico di Progetto (legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11), integrandone l'articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies; in particolare, il comma 2-bis dispone la nullità per “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico ... in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto, CUP] di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

VISTO l'art. 6 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15:

- A. al comma 3-bis, si è provveduto a inserire nel citato art. 4 della legge n. 19/2017, il comma 2-ter, il quale prevede che “*il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024*”;
- B. al comma 3-bis, si è provveduto a inserire il comma 3-bis, all'art. 4-bis del d.l. 28 giugno 2019, n. 59, convertito dalla l. 8 agosto 2019, n. 81, il quale prevede che “*con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive*”.

VISTO il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 25 agosto 2022 (pubblicato su G.U. n. 210 del 8 settembre 2022) con il quale sono state adottate prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

VISTO il d.m. n. 1275 del 10 dicembre 2021 con il quale sono state già destinate agli Atenei statali risorse per l'adeguamento alla normativa antincendio;

CONSIDERATA la necessità di definire criteri di riparto delle risorse disponibili sul capitolo 7266, pg. 1, relative agli anni 2022 e 2023, che consentano di mettere a disposizione degli Atenei statali in tempi celeri ulteriori risorse destinate alla realizzazione prioritariamente degli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici destinati alle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, oppure ad altri interventi aventi per gli Atenei interessati carattere di urgenza e indifferibilità;

ACQUISITO in data 17 aprile 2023 (prot. 4809), il parere espresso nella seduta del 13 aprile 2023 dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. Le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature (cap. 7266, pg. 1), per l'importo annuo pari a € 75.000.000 relativo a ciascuno degli anni 2022 e 2023 sono destinate al cofinanziamento di programmi di intervento finalizzati prioritariamente all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà pubblica destinati alle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca degli Atenei statali tenuto conto delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 25 agosto 2022, ovvero, ove si sia già provveduto al riguardo, ad interventi di edilizia sostenibile o relativi all'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche aventi caratteri di urgenza e indifferibilità.
2. L'importo complessivo di cui al comma 1 (€ 150.000.000) è ripartito tra le Istituzioni nel seguente modo:
  - i. ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa pari a € 700.000;
  - ii. il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale entro il primo anno fuori corso moltiplicato per il costo standard per studente utilizzato per il riparto del FFO nel 2022.
3. Le Università provvedono a comunicare alla competente Direzione generale del Ministero, con modalità telematiche e nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, i programmi di intervento cui intendono destinare le risorse corredati dal relativo CUP. In assenza di tale comunicazione nei termini sopraindicati, le risorse non sono assegnate e sono ripartite tra le restanti Istituzioni in proporzione al riparto di cui al comma 2, lett. ii), ed entro il limite dei costi dei programmi d'intervento comunicati dalle stesse.
4. Le risorse di cui al d.m. n. 1275 del 10 dicembre 2021 eventualmente non utilizzate all'esito del monitoraggio da parte della competente Direzione generale sono ripartite tra tutte le Istituzioni che hanno provveduto al completo utilizzo di tali risorse per le finalità di cui al presente decreto, con le stesse modalità di cui al comma 3, secondo periodo.
5. Le risorse relative all'anno 2022 unitamente a quelle di cui al comma 4 sono erogate sulla base della presentazione del programma d'intervento nei termini di cui al comma 3; le risorse relative all'anno 2023 sono erogate previo monitoraggio dello stato di realizzazione del programma da attuare entro il 31 dicembre 2024. Le risorse eventualmente non utilizzate sono riassegnate alle restanti Istituzioni per le finalità del presente decreto, proporzionalmente all'entità degli interventi realizzati.



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO  
*Sen. Anna Maria Bernini*